

CAMPER CLUB FEDERICIANO IAU

S T A T U T O

Il giorno diciassette del mese di gennaio anno duemilatredici in Via San Sebastiano 12, Andria (BT), i Membri Fondatori si sono riuniti in assemblea per sottoscrivere il presente Statuto.

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2 SCOPI ED ATTIVITA'

Art. 3 RISORSE ECONOMICHE

Art. 4 MEMBRI

Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 ORGANI SOCIALI

Art. 8 L'ASSEMBLEA

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 IL PRESIDENTE VICEPRESIDENTE E SEGRATARIO

Art. 11 TESORIERE E RESPONSABILE TESSERAMENTO

Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14 IL BILANCIO

Art. 15 REGOLAMENTO GENERALE

Art. 16 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 17 NORMA FINALE

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita una libera associazione con denominazione "CAMPER CLUB
FEDERICIANO" in seguito

denominata Associazione;

1.2 Trattasi di libera Associazione, apolitica, senza scopi di lucro. Gli eventuali utili
devono essere destinati al perseguimento delle finalità istituzionali di cui al
successivo art.2;

1.3 La durata dell'associazione è illimitata;

1.4 l'associazione potrà aderire, su esplicita delibera dell'assemblea dei soci, alle
Confederazioni Internazionale, Nazionali, Regionali, Provinciali.

Art. 2 SCOPI ED ATTIVITA'

Trattasi di libera Associazione che si propone le seguenti finalità:

2.1 Riunire le persone che praticano il campeggio e la vita all'aria aperta in ogni sua
forma, veicolo e modo d'espressione;

2.2 E' punto di riferimento per gli associati in relazione all'informazione riguardante
il campeggio, il turismo e la vita all'aria aperta;

2.3 Promuovere momenti d'incontro per gli associati, svolgendo attività culturali,
ricreative al fine di favorire scambi di esperienze anche con altri Club e Associazioni
che perseguono le stesse finalità;

2.4 Promuovere e ricercare accordi con Ditte, Enti Pubblici ed organizzazioni al fine
di ottenere agevolazioni ai soci e uno sviluppo migliore del turismo campeggistico e
itinerante;

2.5 Organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed
internazionale;

2.6 Sviluppare le proposte dei soci, aiutandoli ad organizzare incontri nei luoghi di

residenza, favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;

2.7 Favorire i contatti fra i Soci anche attraverso il sito web;

2.8 Può aderire ad altre associazioni locali provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, purché queste abbiano fini analoghi a quanto previsto nel presente statuto.

Art. 3 RISORSE ECONOMICHE

3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative;

b) Contributi volontari degli aderenti e di privati;

c) Contributi dello Stato, enti, istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;

d) Donazioni e lasciti testamentari;

e) Entrate patrimoniali;

f) Entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttiva marginali o da iniziative promozionali;

h) Dalle attività di gestione;

i) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo;

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere devoluto come per legge.

3.2 Non possono essere distribuiti fra i soci, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né distribuito il fondo comune, riserve o capitali durante la vita

dell'Associazione o all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

3.3 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre d'ogni anno.

3.4 Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Art. 4 MEMBRI

4.1 Il numero dei soci è illimitato;

4.2 Sono Soci del Club i soci fondatori e tutti coloro che ne facciano richiesta impegnandosi nel conseguimento degli obiettivi statuari purché maggiorenni;

4.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

4.4 I Soci si suddividono in 3 (tre) categorie, Fondatori – Ordinari – Familiari.

a) Fondatori, cioè tutti coloro che hanno dato vita all'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) Ordinari, cioè tutti coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione dopo la sua costituzione;

c) Familiari, il coniuge o altra persona indicata dal Socio Ordinario, con gli stessi diritti.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non comporta nessuna differenza nei diritti spettanti agli stessi.

Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1 L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

5.2 L'ammissione a Socio è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

5.3 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa;

5.4 La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso;

5.5 L'esclusione da socio è deliberata a maggioranza dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi, a suo insindacabile giudizio.

a) Vengono considerati gravi anche quei comportamenti che discreditano in ogni modo il Club e i suoi associati, nonché ogni forma di abuso e mancanza di rispetto nei confronti delle persone e dell'ambiente;

b) Mancato versamento della quota associativa;

c) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

5.6 In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,devono essere contestati al socio, gli addebiti che allo stesso sono mossi;

5.7 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1 I soci sono obbligati:

a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) A mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione;

c) A versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione. Viene annualmente deliberata dal Consiglio.

6.2 I soci hanno diritto:

a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto e, se di maggiore età, a partecipare all'Assemblea ed al voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione;

c) Ad accedere alle cariche associative;

d) Al momento dell'ammissione, il Socio verserà la quota di associazione e riceverà la tessera sociale dell'Associazione, documento atto a qualificarlo come Socio.

6.3 I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 ORGANI SOCIALI

7.1 Sono organi dell'associazione:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Collegio dei Revisori dei Conti;

e) Collegio dei Proviviri.

7.2 Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento delle quota associativa per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa

trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

8.2 L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

8.3 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente o da parte di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con lettera inviata per posta o e-mail o fax o sms, almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, questa è valida con qualsiasi numero di soci.

Sono ammessi anche i soci familiari che possono partecipare alla discussione ma non hanno diritto di voto.

8.4 L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) Sul programma generale dell'associazione;
- b) Sulla elezione delle cariche sociali, a scrutinio segreto;
- c) Sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
- d) Sulle modifiche dello statuto;
- f) Su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

8.5 Spetta inoltre all'Assemblea eleggere:

- a) Consiglieri effettivi e supplenti;
- b) Revisori dei Conti, se ritenuto necessario;
- c) Il collegio dei Probiviri, se ritenuto necessario.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio è composto da 5-7 (cinque/sette) consiglieri. I membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi non eletti. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

9.2 Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni.

9.3 Il Consiglio provvede altresì alla nomina del Presidente, del Vice-presidente, di un Segretario e di un Tesoriere e di un eventuale responsabile del Tesseramento.

9.4 Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal VicePresidente o, qualora questo mancasse, dal consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Sono ammesse assemblee in videoconferenza on line.

Art. 10 IL PRESIDENTE VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

10.1 Il PRESIDENTE ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede, per quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

I poteri sono limitati all'ordinaria amministrazione, per la straordinaria amministrazione è necessario il consenso scritto del consiglio direttivo.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

10.2 IL VICE-PRESIDENTE collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni. Cura l'attività delle commissioni di lavoro; prepara con il Presidente i lavori del Consiglio Direttivo; segue l'attuazione delle deliberazioni, degli affari amministrativi e cura l'attività informativa dell' Associazione.

10.3 IL SEGRETARIO coadiuva il Vice-Presidente nello svolgimento delle pratiche amministrative dell'Associazione; svolge l'attività di segreteria, prepara ed invia tutte le comunicazioni e le convocazioni, per i soci, l'Assemblea e gli Organo Sociali; disbriga tutta la corrispondenza; redige i verbali dei Consigli Direttivi e li pone alla firma del Presidente; gestisce l'archiviazione dei dati inerenti ai soci ed infine coordina la commissione di segreteria ove presente.

ART. 11 TESORIERE E RESPONSABILE TESSERAMENTO

11.1 IL TESORIERE Egli è preposto alla registrazione contabile di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione registrandole dettagliatamente nel libro contabile e conservando le pezze giustificative. Firma i documenti per i prelievi dai fondi depositati ed ha l'autorizzazione ai prelievi stessi su mandato del Presidente. Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Data la specificità di quest'ultimo incarico, il Consiglio Direttivo può nominare una persona esterna, ma con specifiche attitudini professionali a svolgerlo.

11.2 RESPONSABILE TESSERAMENTO Egli è responsabile della gestione dell'archivio dei soci ed emette tessera associativa al pagamento della quota annua da parte dei soci.

Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI

12.1 E' costituito da uno a tre membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto con le modalità previste dall'art. 8. I revisori esplicano il loro incarico secondo le norme del presente statuto e del regolamento interno e per quanto non contemplato dalle norme previste dalla legge. I revisori devono esercitare il controllo sulla contabilità generale almeno una volta all'anno. La carica è incompatibile con quella di tesoriere e dura tre anni indipendentemente dalla durata di ogni altro organismo

dell'Associazione e ciascun membro può essere rieletto. La carica a Revisore dei Conti può essere revocata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze.

Controllano ed esprimono il loro parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo. Ogni membro può lasciare volontariamente la carica con dimissioni in forma scritta. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Il Collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie fra i Soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i Soci, nell'ambito delle attività sociali. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti che rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri nominano il Presidente del Collegio.

Ove l'associazione in futuro dovesse aderire ad una Confederazione Nazionale, l'organo dei Probiviri verrà a cessare, in tal caso per qualsiasi problema inerente controversie fra Soci, o Associazione e Socio, ci si rivolgerà direttamente al Probiviro della Confederazione Nazionale per il loro giudizio.

Art. 14 IL BILANCIO

14.1 Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono presentati dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con la relazione del Presidente, entro il quindici aprile dell'anno successivo.

Art. 15 REGOLAMENTO GENERALE

15.1 L'attività degli organi sociali dell'Associazione è svolta in base alle norme dello statuto e del regolamento generale, ove previsto. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 16 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio come per legge.

Art. 17 NORMA FINALE

I componenti dei vari organi sociali (consiglio di amministrazione – collegio dei revisori – collegio dei probiviri) accettano espressamente la revoca della loro carica, a seguito mancata partecipazione per due sedute consecutive alle rispettive riunioni, salvo giustificato motivo esposto prima di ciascuna seduta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e regolamento generale, valgono le norme del Codice Civile.

Membri fondatori